

REGOLAMENTO (CE) N. 906/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004

che rettifica le versioni spagnola e portoghese del regolamento (CEE) n. 2598/70 che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati riscontrati alcuni errori nelle versioni spagnola e portoghese del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 ⁽²⁾. Occorre pertanto apportare a tali versioni linguistiche le rettifiche necessarie.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di esperti governativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2598/70 è rettificato come segue:

- 1) riguarda unicamente la versione portoghese;
- 2) riguarda unicamente la versione spagnola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4.
⁽²⁾ GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1.